

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

STATUTO

Delibera n. 31 del 26/7/2004.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

-Capo I-

Art. 1 – Autonomia statutaria

Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e dell'azione amministrativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 2 – Il Comune

Il Comune di Cuasso al Monte è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il Comune rappresenta la comunità di Cuasso al Monte nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Varese, con la Comunità Montana Valceresio e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Il territorio del Comune di Cuasso al Monte si estende per Kmq. 16,39 ed è costituito dalle frazioni di Cuasso al Piano, Borgnana, Cuasso al Monte e Cavagnano e dai nuclei abitati di Zotte San Salvatore, Cuasso al Lago, Alpe Tedesco e Imborgnana.

Confina con i Comuni di Brusimpiano, Porto Ceresio, Besano, Bisuschio, Arcisate, Valganna, Cugliate, Marchirolo, Marzio.

La sua sede è in Via Roma n. 58, ove si svolgono le adunanze degli organi collegiali; per particolari esigenze, le stesse possono svolgersi anche in luoghi diversi, previa decisione del Sindaco.

Nel territorio comunale è compresa la struttura ospedaliera (Ospedale di Cuasso al Monte) a servizio sovracomunale per la quale il Comune dichiara il proprio interesse al potenziamento ed alla salvaguardia del servizio svolto.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone, approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 95 in data 07.06.1990 costituiscono i segni distintivi della comunità amministrata e verranno esposti, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea, secondo le disposizioni della legge 05/02/1998, n. 22.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 4 – Finalità

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e delle Comunità Europee.

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cuasso al Monte ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
- b) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali ed a vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo;
- c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni locali e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE E LORO ORGANIZZAZIONE

-Capo I-

Art. 5 - Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

La Giunta è nominata dal Sindaco e gli Assessori sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza. Spettano agli organi elettivi - il Sindaco ed il Consiglio - la funzione di rappresentanza democratica della comunità ed il perseguimento dei fini generali fissati dallo Statuto.

Il Sindaco e la Giunta hanno funzioni d'amministrazione generale ed attuano gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale che partecipa alle linee programmatiche di governo dell'Ente.

Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune di Cuasso al Monte.

Art. 6 - Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale nei limiti e modalità disciplinate dal rispettivo regolamento, che garantisce i necessari mezzi e risorse per un compiuto funzionamento.

Art. 7 - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio Comunale esercita le attribuzioni e le competenze previste dalla legge, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il suo funzionamento è improntato ai principi di democraticità e pubblicità.

Il Consiglio ha competenza quanto agli atti fondamentali nonché di programmazione e pianificazione.

Nell'adozione di tali atti fondamentali persegue il raccordo con i livelli di programmazione provinciale, regionale e statale nonché comunitaria.

Tali atti devono contenere l'individuazione delle finalità collettive da raggiungere nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse.

Art. 8 - Sessioni e convocazioni

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e delle modifiche allo Statuto Comunale.

Per le sessioni ordinarie l'avviso con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza, non conteggiandosi nei cinque giorni né il giorno dell'avvenuta notifica né dell'effettiva adunanza.

Per le sessioni straordinarie l'avviso di cui sopra deve essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza, nel rispetto delle modalità sopra riportate.

E' prevista la convocazione, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, senza rispettare i termini in precedenza indicati.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che presiede i lavori secondo le norme del rispettivo regolamento.

Le proposte di deliberazione con la relativa documentazione riguardanti i singoli argomenti posti all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la seduta consiliare.

Per la validità delle sedute è obbligatoria la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neo – eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione per verificare la convalida degli eletti ed approvare un documento di indirizzo contenente le linee programmatiche del mandato amministrativo.

La seduta è presieduta dal Sindaco. In mancanza di convocazione, questa viene effettuata dal Prefetto in via sostitutiva.

Art. 9 - Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità con la quale costantemente si rapportano senza vincolo di mandato imperativo.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.

In caso di surroga viene nominato consigliere il primo dei candidati non eletti della lista di appartenenza del dimissionario.

Non si dà luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero

rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri e loro decadenza

Al Consigliere Comunale competono poteri e funzioni di indirizzo e di controllo, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge al Consiglio Comunale.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'osservanza delle procedure stabilite dalla legge.

Ogni emendamento che comporti nuove spese deve indicare i possibili mezzi per far fronte alle maggiori spese o alle minori entrate.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

In caso di mancata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, lo stesso è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere superiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

In caso di decadenza di un Consigliere, si procede alla sua surroga.

Il Consigliere Comunale ha diritto di presentare interpellanze o mozioni in forma scritta alla Giunta alle quali verrà data risposta nella prima seduta utile di Consiglio

Art. 11 - Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere candidato Sindaco ovvero il Consigliere più "anziano" del gruppo.

Due Consiglieri possono in ogni momento costituire un nuovo gruppo consiliare, comunicando la loro volontà al Segretario Comunale.

Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 12 - Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente nel rispetto del numero dei Consiglieri previsti dal terzultimo capoverso dell'art. 8 ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto e senza la partecipazione del pubblico le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono di competenza dei Responsabili di Area mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova nei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito, temporaneamente, da un componente del Consiglio nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute sia di Giunta Comunale, che di Consiglio Comunale, sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Le deliberazioni consiliari delle riunioni precedenti, depositati presso la segreteria comunale in libera visione dei Consiglieri, possono essere dati per letti in una seduta successiva alla loro adozione.

I consiglieri possono in ogni caso chiedere la parola per proporre rettifiche ai verbali ovvero alle deliberazioni.

Quando invece alle deliberazioni non vengono fatte osservazioni esse si intendono approvate, mentre le eventuali proposte di rettifica, qualora il presidente lo ritenga necessario, verranno messe in votazione e se approvate verranno annotate sul verbale della seduta in corso.

In sede di approvazione dei verbali precedenti non potrà comunque riaprirsi la discussione sulle questioni già decise o modificarsi le decisioni prese.

Limitatamente alle sedute straordinarie e d'urgenza ciascun Consigliere Comunale può presentare un solo intervento verbale della durata massima di tre minuti attinente ad ogni argomento riportato nell'Ordine del Giorno e sottoposto all'esame ed alla discussione del Consiglio Comunale.

Gli interventi per i quali è richiesta la verbalizzazione integrale devono essere presentati per iscritto durante la seduta di Consiglio Comunale e consegnati al Segretario Comunale.

-Capo II-

Art. 13 - Giunta Comunale

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Adotta, nel rispetto delle proprie competenze, tutti gli atti diretti a raggiungere gli indirizzi che l'Ente ha programmato.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Assessori.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale ed individualmente degli atti dei loro Assessorati relativamente alla materia loro delegata.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Degli Assessori, due potranno essere nominati anche tra cittadini non Consiglieri, purchè siano eleggibili ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e di documentati requisiti di prestigio e professionalità.

Gli Assessori esterni partecipano alle sedute consiliari ed hanno facoltà di intervenire alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Funzionamento e competenze della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili di Area.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge.

Alla Giunta Comunale spetta adottare, oltre agli atti previsti dalla legge, ogni provvedimento non ricompreso nella sfera di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco che sia caratterizzato dalla presenza di discrezionalità politica. A titolo esemplificativo vengono indicati quali atti di competenza della Giunta Comunale:

- a) il conferimento di incarichi professionali ad eccezione di quelli che la legge riserva ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- b) la modifica delle tariffe di tributi e servizi;
- c) l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative in genere;
- d) la nomina dei membri delle commissioni per le selezioni pubbliche nonché per i concorsi pubblici ed interni;
- e) l'autorizzazione a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere liti nominando altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;
- f) l'assegnazione di ogni tipo di contributo, nonché la concessione del patrocinio per iniziative e manifestazioni in campo sociale, culturale e sportivo;
- g) l'approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici e loro varianti;
- h) l'approvazione della contrattazione decentrata e l'istituzione del nucleo di valutazione;
- i) l'approvazione del fabbisogno annuale e triennale del personale;
- j) la nomina degli arbitri nei lodi arbitrali;
- k) l'eventuale concessione, a beneficio di chi lo richiede per eccezionale comprovati motivi di necessità, della rateizzazione del pagamento di entrate extratributarie del Comune;
- l) la proroga dei contratti del personale dipendente assunto a tempo determinato.

-Capo III-

Art. 15 - Sindaco

Il Sindaco, oltre alle funzioni attribuitegli quale ufficiale di Governo, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Il Sindaco è il garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

Art. 16 - Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal numero di Consiglieri previsto dalla normativa vigente e viene messa in discussione con le modalità e i tempi previsti dalla legge.

Se la mozione di sfiducia viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 17 - Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

In caso di dimissioni presentate dal Sindaco le stesse sono irrevocabili ed efficaci trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Le dimissioni del Sindaco comportano lo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario prefettizio.

Art. 18 - Attribuzioni di amministrazione e di controllo

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed ha facoltà di delega;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) nomina il Segretario Comunale e gli impartisce direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) revoca il Segretario Comunale per gravi violazioni di doveri d'ufficio;
- g) può concludere accordi di natura non gestionale con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi ed abrogativi;
- i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti e quant'altro previsto dell'art. 38 della Legge 142/90, oltre alla competenza in materia di informazione della popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali di cui al DPR 6/2/1991 n. 6;
- l) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ad eccezione di quelli la cui nomina è riservata al Consiglio Comunale dalla legge;
- m) nomina e revoca il messo notificatore;
- n) nomina, qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi lo preveda, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al suo mandato, dirigente di alta specializzazione;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non attribuiti dalla legge e dal regolamento al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici;
- p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, l'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) fa pervenire all'ufficio del Segretario l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- r) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- s) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- t) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi;

- u) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le istituzioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- v) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- w) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e istituzioni del Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- x) promuove, per quanto di competenza comunale, iniziative idonee a garantire strutture e mezzi per l'istruzione pubblica di ogni grado, riconoscendo la valenza primaria del processo formativo dell'individuo e quindi della comunità;

Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco, oltre alle funzioni stabilite dalla legge:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta di convocazione del Consiglio è formulata da 1/5 dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge;
- d) dispone la convocazione della Giunta, la presiede e propone gli argomenti da trattare;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale.

Art. 20 - Vice-Sindaco

Il Vice-Sindaco è l'Assessore che viene nominato tale dal Sindaco e riceve dallo stesso la delega generale di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Il Vice-Sindaco svolge anche le funzioni attribuite dall'art. 17.

Può essere nominato Vice-Sindaco solo un componente del Consiglio Comunale.

-Capo IV-

Art. 21 - Commissioni obbligatorie

Le Commissioni obbligatorie sono previste dalla legge e sono istituite e disciplinate secondo la normativa in vigore.

Art. 22 - Commissioni permanenti e speciali

Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti e speciali, che hanno compito consultivo.

Il regolamento disciplina il numero delle commissioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo la rappresentanza dei gruppi elettivi con criterio proporzionale, aperta alla partecipazione di soggetti qualificati ed esperti.

Le commissioni permanenti hanno competenza generale nelle materie loro assegnate, nelle aree funzionalmente attribuite ai diversi Assessorati.

Le commissioni speciali hanno competenza nell'esame delle materie individuate dal Consiglio Comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione, all'interno della stessa;
- le procedure dell'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
- i rapporti con il Consiglio che le ha elette e con la Giunta.

Art. 23 – Commissioni di garanzia e controllo

Possono essere istituite commissioni di controllo e di garanzia, con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, secondo le previsioni del regolamento.

Le commissioni di controllo verificano, secondo le metodologie del controllo di gestione, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le commissioni di garanzia verificano la legittimità dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza comunale.

Le commissioni di cui al presente articolo sono integralmente composte da Consiglieri Comunali, garantendo la rappresentanza delle liste di minoranza.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

-Capo I-

Art. 24 - Attività amministrative

L'attività amministrativa persegue i fini che sono determinati dalla legge e dalla volontà degli organismi comunali secondo le forme previste dal presente Statuto e dalle leggi che regolano il loro funzionamento.

L'attività amministrativa è garantita principalmente dagli uffici comunali i cui funzionari operano con compiti e responsabilità distinti da quelli degli organi politici.

L'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e trasparenza secondo il disposto delle leggi che regolano l'azione amministrativa, le strutture burocratiche e lo status dei funzionari.

L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi, deve essere informata ai principi, alle modalità e alle garanzie per il cittadino previste dalla Legge 241/90 e deve, in particolare, essere retta dai seguenti principi:

- a) ricerca di forme di partecipazione al procedimento per gli interessati, i controinteressati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, con possibilità di avere accesso alla documentazione nelle forme previste dalla predetta legge;
- b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- c) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 25 - Principi strutturali e organizzativi degli uffici e del personale

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento dei mezzi, la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione dei dipendenti e le coerenze tra strutture operative e fabbisogni gestionali.

Il Comune può stipulare contratti di diritto pubblico, a tempo determinato, e occasionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, per coprire posti di qualifiche che richiedano particolari specializzazione e professionalità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 26 - Responsabili degli Uffici - Competenze

L'organizzazione del Comune si articola al suo interno in aree d'attività denominate servizi secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.

Il vertice dell'organizzazione burocratica comunale è costituito dall'ufficio del Segretario Comunale, che a tal fine assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo.

Il Comune si avvale al suo interno di personale al quale viene affidata ampia autonomia gestionale ed organizzativa, al fine di conseguire i risultati che l'organo politico ha programmato di raggiungere.

La titolarità delle funzioni dirigenziali è attribuita ai responsabili dei servizi nominati dal Sindaco tra il personale in servizio che riveste la più elevata qualifica funzionale.

La funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate.

A tal fine il regolamento degli uffici e dei servizi individua le aree di servizio cui è preposto un responsabile con compiti di adottare atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nei limiti delle competenze assegnate dalla legge.

Art. 27 - Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare - funzionario pubblico - nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, scelto tra gli iscritti all'apposito albo regionale.

Lo status, attribuzioni, compiti e funzioni sono fissati dalla legge e dal Regolamento dei Servizi e degli uffici.

Il Segretario partecipa alle sedute di Consiglio e di Giunta; può partecipare, se richiesto dai presidenti, alle sedute delle commissioni e degli altri organismi in qualità di esperto, unitamente al Responsabile dell'Area interessata.

TITOLO IV

SERVIZI

-Capo I-

Art. 28 - Forme di gestione

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto: produzione di beni, attività rivolte a realizzare fini sociali e attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal Comune con diritto di privativa.

La forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata sulla base delle leggi e di una valutazione complessiva che deve tenere conto dei seguenti parametri:

- 1) costi - benefici;
- 2) controllo;
- 3) tutela degli utenti.

I Servizi pubblici possono essere gestiti anche attraverso apposite convenzioni con associazioni, cooperative o gruppi presenti nel paese, a condizione che vengano rispettate le norme che disciplinano le modalità di scelta del contraente.

Le apposite convenzioni devono regolare l'affidamento dei servizi stessi garantendo la fruizione a tutti i cittadini a condizioni paritarie.

Le convenzioni devono essere approvate dal Consiglio Comunale e devono essere precedute dall'approvazione di un capitolato che deve essere reso pubblico e sulla base del quale si procede ad analisi comparativa delle offerte pervenute.

Art. 29 - Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 30 - Istituzione

Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni le cui attività e organizzazioni sono disciplinate da apposito regolamento che prevede la redazione di un piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento determina, altresì:

1. l'assetto organizzativo dell'istituzione;
2. le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale
3. l'ordinamento finanziario e contabile;
4. le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Art. 31 - Consigli di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

La composizione di tali organi deve garantire la rappresentanza dei gruppi elettivi nel rispetto della proporzionalità.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati con provvedimento motivato del Sindaco che provvedere contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 32 - Presidente

Il presidente, nominato dal Sindaco, rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 33 - Gestioni associate dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana Valceresio, la Provincia e soggetti privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Il Comune persegue inoltre lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altri soggetti per la gestione associata di attività e servizi finalizzati alla realizzazione di obiettivi comuni.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

-Capo I-

Art. 34 - Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'ente anche con la collaborazione del personale preposto.

Art. 35 - Revisore dei conti

Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dal D. Lgs. 18.08.200, n. 267.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà il diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

E' ammissibile solo la revoca per inadempienza ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

TITOLO VI

FORME

ASSOCIATIVE COLLABORATIVE E PARTECIPATIVE

- Capo I -

Art. 36 - Principi di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 37 - Consorzi

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala.

Il Consiglio Comunale approva la convenzione e lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio agli albi pretori degli enti contraenti.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 38 - Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano della attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto della funzione attribuita dallo Statuto.

Art. 39 – Partecipazione popolare

I procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale sono regolati dalla legge e sono improntati alla massima pubblicità.

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, comprese le forze politiche, culturali, economiche, religiose e sindacali, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Poiché ritiene che la partecipazione sia l'attuazione delle solidarietà, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

L'amministrazione può attivare forme di consultazione su specifici problemi; il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 40 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni, proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

Il Sindaco, attraverso la segreteria dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Ove i termini sopraccitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Art. 41 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

L'Amministrazione Comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso nei limiti del regolamento alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 12 legge 241/90.

Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni alla vita amministrativa del Comune, verrà istituita una apposita consulta formata dai rappresentanti legali delle associazioni stesse e dai rappresentanti del Consiglio Comunale.

Uno specifico Regolamento determinerà i compiti e gli scopi della consulta, nonché le modalità di riconoscimento delle rappresentanze associative avendo riguardo alla rilevanza delle stesse, alla data di costituzione, al numero dei soci e dei soci residenti.

Il Comune riconosce alla Pro-Loco un ruolo importante per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.

Art. 42 - Organismi di partecipazione

Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione di fondi e loro gestione.

Detti organismi previsti e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, sia tecnico-professionale, organizzativo e di garanzia.

Art. 43 – Referendum

Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Non possono essere indetti referendum: sulla revisione dello Statuto, in materia di tributi locali e di tariffe, sul Piano Regolatore Generale, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

I referendum sono indetti su richiesta presentata da almeno il 300 dei cittadini elettori.

La richiesta, contenente il testo da sottoporre a consultazione, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica della regolarità condotta, in via preliminare, da parte della segreteria comunale e in via sostanziale, da un Comitato di Garanti, formato da tre esperti in materia amministrativa, nominato dalla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum.

Art. 44 – Effetti del referendum

In ogni caso il referendum non produce effetti e la relativa proposta, sia essa consultiva, propositiva o abrogativa, non viene presa in considerazione dal Consiglio Comunale nel caso in cui non partecipi alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 45 - Diritto d'accesso agli atti

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e di soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalle leggi vigenti e dai regolamenti.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione.

Art. 46 - Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'ente deve avvalersi dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio e può utilizzare anche mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione ai diritti di informazione.

Ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa è istituito apposito sito internet (www.comunecuassoalmon.te.it) per la diffusione di notizie interessanti la generalità e riguardanti l'ente nonché due albi della trasparenza ubicati presso le Scuole site sul territorio comunale.

Il Comune è altresì dotato di un notiziario informativo comunale denominato "Il Castellaccio" con pubblicazioni periodiche.

Art. 47 - Elezione del Difensore Civico

Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione locale è esercitato dal Difensore Civico. Il Comune può provvedere all'istituzione del Difensore Civico, anche mediante convenzione con altri Enti, previa elezione da parte di questi ultimi della stessa persona quale Difensore Civico.

Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Entro trenta giorni dalla data fissata per l'elezione del Difensore Civico viene affisso pubblico avviso in cui si precisa il termine per la presentazione delle candidature a difensore civico e i requisiti richiesti.

L'argomento viene di regola posto all'ordine del giorno della seduta successiva a quella di elezione del Sindaco e della Giunta.

In seduta pubblica ed a scrutinio segreto il Consiglio vota i nominativi dei candidati le cui candidature siano giunte alla segreteria comunale entro il termine e che possiedono i requisiti fissati.

Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.

Viene eletto colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Difensore prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e le regolamentazioni dettate dallo Statuto comunale e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 48 - Incompatibilità e decadenza

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica amministrativa.

Non possono essere nominati a ricoprire l'Ufficio di Difensore Civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle aziende sanitarie locali;
- c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
- d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretari e/o dipendenti del Comune;
- f) chi è stato candidato in elezioni politiche o amministrative svoltesi nell'esercizio precedente.

Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di tre Consiglieri Comunali ed è votata nelle medesime forme dell'elezione. Essa può essere dichiarata esclusivamente per provata, grave inadempienza dei doveri d'ufficio previa audizione dell'interessato, con deliberazione motivata del Consiglio.

Art. 49 - Mezzi e prerogative

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale.

Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

Tutti i responsabili degli uffici o dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico, al fine di garantire efficacia ed effettività alla sua funzione.

Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità, in seguito a richiesta scritta e motivata di quattro Consiglieri entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale relative esclusivamente ad appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nonché all'assunzione di personale comunale, piante organiche e relative variazioni.

Il Difensore Civico se constata che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune entro quindici giorni dalla richiesta, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo comunale non ritiene di modificare la delibera essa acquista efficacia, se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 50 - Rapporti con il Consiglio

Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.

In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio che ne discute nella seduta immediatamente successiva.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA E POTESTA' REGOLAMENTARE

-Capo I-

Art. 51 - Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Le proposte di modifica dello Statuto sono sottoposte a parere obbligatorio di una commissione nominata dal Consiglio Comunale di cui fanno parte maggioranza e minoranza in ragione della loro rappresentatività.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 52 - Regolamenti

Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto e può emanare regolamenti anche in tutte le altre materia di competenza comunale.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta mentre l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e seguono l'iter procedurale sulla pubblicazione della deliberazione con la quale sono stati adottati.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 53 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso.

Art. 54 - Norme finali

Il presente Statuto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.